



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 settembre 2012
(OR. en)**

13745/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0236 (COD)**

**PECHE 343
CODEC 2130**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	12 settembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 498 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 498 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.9.2012
COM(2012) 498 final

2012/0236 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008,
che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di
pesca che sfruttano tali stock**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock, prevede che l'impatto delle misure di gestione venga valutato nel corso del terzo anno di applicazione del piano. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha effettuato una valutazione del piano nel 2011, sostenendo nella sua relazione che gli obiettivi previsti non erano stati conseguiti e che difficilmente avrebbero potuto esserlo entro il 2015. La relazione dello CSTEP ha inoltre rilevato lacune nella concezione del regolamento e problemi nella sua attuazione. Tenuto conto di questo parere e delle osservazioni ricevute dai consigli consultivi regionali (CCR) e dagli Stati membri, la Commissione propone una modifica del regolamento. La proposta di modifica del regolamento non affronta tutti i problemi identificati, poiché tale modifica è intesa come una soluzione temporanea in attesa che venga elaborato e attuato un piano di pesca mista per il Mare del Nord, secondo quanto anticipato nella riforma. I piani di pesca mista rappresentano una nuova strategia e gli strumenti scientifici necessari per elaborarli, valutarli e giudicare il loro impatto non sono ancora stati completati. Stando alle informazioni attuali, tali strumenti saranno disponibili verso la fine dell'anno. Ciò consentirà l'avvio del processo di elaborazione e valutazione dell'impatto, tramite una serie di riunioni con esperti scientifici e parti interessate previste nel corso del 2013. Poiché i piani di pesca mista richiederanno compromessi tra le possibilità di pesca attribuite per i diversi stock catturati nell'ambito delle stesse attività, la configurazione definitiva di un piano per il Mare del Nord potrà essere definita solo in esito a ulteriori consultazioni. Tale piano non sarà dunque disponibile prima del 2014. Lo sviluppo di piani di pesca mista per le altre zone in cui sono presenti stock di merluzzo bianco oggetto dell'attuale piano per il merluzzo bianco richiederà tempi ancora più lunghi, rendendo in tal modo ancora più impellente la necessità di una modifica di tale piano, che affronti le necessità più urgenti a titolo di soluzione temporanea.

Le principali considerazioni che giustificano la modifica sono le seguenti:

— *Necessità di limitare il campo di applicazione del piano al fine di evitare un aumento dello sforzo dovuto all'uso di metodi di calcolo diversi*

Alcuni Stati membri, applicando metodi diversi per il calcolo dello sforzo di pesca al momento di definire i valori di riferimento nazionali e al momento di determinare l'utilizzo annuo dello sforzo, hanno beneficiato di livelli di sforzo più elevati rispetto a quelli che il piano dovrebbe consentire.

La modifica chiarisce che, benché esistano vari metodi di calcolo, gli Stati membri, nel calcolare l'utilizzo annuo dello sforzo, devono applicare lo stesso metodo impiegato nel definire i valori di riferimento dello sforzo nazionali.

La modifica proposta è pertanto necessaria al buon funzionamento del piano. Essa consentirà una migliore gestione degli stock di merluzzo bianco e la loro sostenibilità a lungo termine.

— *Necessità di introdurre una certa flessibilità*

Le norme per la fissazione dei TAC previste dal piano richiedono stime di alcuni parametri che descrivono lo stato degli stock, in particolare quelle dei tassi di mortalità per pesca e della biomassa dello stock. In alcune aree geografiche non esistono informazioni sufficienti per applicare queste norme: in tali circostanze, il piano prevede l'applicazione di riduzioni automatiche del 25% ai TAC e allo sforzo. Quella che era intesa come una norma applicabile in circostanze eccezionali è divenuta la prassi corrente in determinate zone e, in pochi anni, potrebbe condurre all'effettiva chiusura non solo della pesca del merluzzo bianco ma anche delle altre attività di pesca che usano gli stessi attrezzi in tali zone. In alcuni casi, questa non è una risposta adeguata ai pareri scientifici. È dunque importante modificare la norma relativa alla procedura da seguire nei casi in cui non sia possibile applicare la norma convenzionale in materia di catture, autorizzando una maggiore flessibilità che permetta di tener conto dei pareri scientifici caso per caso.

Gli Stati membri e le parti interessate hanno inoltre espresso serie preoccupazioni in merito alla possibilità che vengano applicate ulteriori riduzioni dello sforzo e al loro impatto socioeconomico sul settore.

La modifica propone una procedura per la fissazione dei TAC e dello sforzo in assenza delle informazioni necessarie per applicare la norma convenzionale in materia di catture. Essa prevede un approccio caso per caso (e dunque più flessibile), pur rimanendo saldamente ancorata ai pareri scientifici disponibili. Ciò garantisce la possibilità di proseguire le attività di pesca pur continuando ad applicare un approccio precauzionale.

La modifica propone inoltre che, qualora il valore di riferimento per lo sforzo di pesca sia stato ridotto per quattro anni consecutivi, il Consiglio venga autorizzato a decidere anno per anno se applicare o meno ulteriori riduzioni. In tal modo si intende rispondere alle inquietudini espresse in merito alle continue riduzioni dello sforzo, tenuto conto dell'impatto socioeconomico di queste ultime sul settore.

— *Necessità di chiarire e semplificare la procedura relativa all'applicazione degli articoli 11 e 13*

La procedura intesa ad escludere dal regime dello sforzo di pesca le attività che catturano quantitativi insignificanti di merluzzo bianco si è rivelata estremamente gravosa, poiché crea un onere amministrativo considerevole e richiede che lo sforzo totale assegnato venga continuamente ricalcolato al fine di evitare un aumento dello sforzo di pesca da parte delle navi rimaste soggette al regime in questione. La modifica tenta di semplificare la procedura, in primo luogo fissando un termine per la presentazione di eventuali richieste di modifica del valore di riferimento dello sforzo e, in secondo luogo, facendo sì che le richieste approvate siano applicabili a tutte le navi che soddisfano gli stessi criteri, senza che gli Stati membri debbano presentare domande distinte per ciascuna di esse. Poiché alcune delle flotte attualmente escluse dal regime non soddisferebbero i requisiti per l'esclusione previsti dalla modifica proposta, vengono introdotte misure transitorie.

È proposta un'ulteriore semplificazione, approfittando delle maggiori possibilità di controllo offerte dalla pratica della pesca pienamente documentata, nell'ambito della quale tutte le catture sono imputate al contingente. La proposta consiste nell'esentare dal regime dello sforzo le navi che partecipano a prove di attività di pesca pienamente documentata. Secondo lo CSTEP, si tratta di un'opzione di gestione accettabile.

La versione francese dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), risulta diversa dalle altre lingue, dando luogo a una diversa applicazione del regolamento. Al fine di garantire un'applicazione uniforme, tale disposizione deve essere chiarita e modificata. La versione proposta corrisponde alla versione francese, che è meno restrittiva in termini di applicazione. La deroga prevista deve poter essere concessa unicamente alle navi che non praticano la pesca diretta del merluzzo bianco e che rispettano la norma relativa al 5% della composizione delle catture per tutto il periodo di gestione.

— *Necessità di ridurre i rigetti di merluzzo bianco*

Una delle principali inquietudini suscitate dall'attuale regolamento è data dal fatto che la fissazione di TAC non ha limitato le catture di merluzzo bianco; una percentuale considerevole di catture eccedentarie viene pertanto rigettata in mare. Nell'ambito di alcuni tipi di pesca, le misure adottate dagli Stati membri per evitare le catture di merluzzo bianco e ridurre i rigetti hanno ottenuto qualche buon risultato, ma sono stati constatati livelli considerevoli di rigetti nell'ambito di attività di pesca per le quali gli Stati membri interessati non sono intervenuti, benché il piano consigliasse di farlo.

Tenuto conto delle proposte della Commissione volte ad eliminare i rigetti nell'ambito di una PCP riformata e dell'ampio sostegno espresso sia dagli Stati membri che da numerose parti interessate, occorre garantire che tutta la normativa dell'UE sostenga l'eliminazione dei rigetti anziché, di fatto, autorizzarla.

La modifica propone di rafforzare l'obbligo per lo Stato membro di intervenire qualora, in determinati tipi di pesca, i dati confermino la presenza di un livello elevato di rigetti.

— *Necessità di specificare il livello di monitoraggio e controllo richiesto*

Le deroghe al piano previste agli articoli 11 e 13 rappresentano un rischio qualora non vengano applicate correttamente. Un'applicazione inadeguata potrebbe compromettere il buon esito del piano. Lo CSTEP ha valutato lo stato di attuazione delle deroghe e ha sottolineato la necessità di rafforzare il monitoraggio e il controllo, nonché il requisito della piena documentazione come elemento giustificativo di base per la deroga.

Per ovviare a questo rischio, la proposta chiede agli Stati membri di assegnare un livello di rischio "molto elevato", quale descritto nel quadro di controllo della PCP, alle navi che beneficiano delle suddette deroghe. La proposta chiede inoltre agli Stati membri di includere nei loro programmi di controllo nazionali misure atte a garantire il rispetto dei requisiti richiesti. Tali modifiche specificano i requisiti esistenti e sono applicabili unicamente qualora gli Stati membri facciano ricorso alla deroga.

— *Necessità di adeguarsi al trattato sul funzionamento dell'Unione europea*

Il piano relativo al merluzzo bianco è precedente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Poiché esso continua ad applicarsi fino a quando non sarà sostituito da un nuovo piano di pesca mista, le sue procedure devono essere adeguate alle disposizioni in materia decisionale applicabili a partire dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La modifica proposta allinea il piano alle nuove procedure in materia di comitatologia.

Un progetto di proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 è stato pertanto elaborato in tal senso.

Si invita la Commissione ad adottare tale proposta quanto prima e a trasmetterla al Consiglio e al Parlamento europeo.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

I cambiamenti introdotti dalla modifica sono essenzialmente quelli ritenuti necessari per attuare il piano secondo le intenzioni iniziali. Tali cambiamenti ridurranno l'onere amministrativo per gli Stati membri, la Commissione e gli organismi scientifici incaricati di fornire la consulenza necessaria.

La proposta è stata redatta previa consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate. Tali consultazioni sono compendiate nella tabella seguente:

CSTEP/CIEM	Valutazione del piano (aperta alle parti interessate) Approvazione da parte della plenaria	Giugno 2011 Luglio 2011
Commissione	Riunione con le parti interessate sugli esiti della valutazione e sulle opzioni possibili per la valutazione d'impatto	Ottobre 2011
Consiglio	Gli Stati membri raccomandano vivamente di congelare lo sforzo di pesca e di escludere dal regime dello sforzo le navi che partecipano al progetto sulla pesca pienamente documentata	Dicembre 2011
Commissione	Riunione con le parti interessate sui possibili miglioramenti applicabili all'attuazione del piano per il merluzzo bianco	Marzo 2012
Plenaria dello CSTEP	Valutazione delle opzioni preliminari	Aprile 2012
Riunioni bilaterali con gli Stati membri	Tentativo di identificare i problemi specifici degli Stati membri	Maggio/giugno 2012
Gruppo di lavoro dello CSTEP sullo sforzo di pesca	Revisione del funzionamento del regime dello sforzo	11-15 giugno 2012
Gruppo di lavoro dello CSTEP sul piano pluriennale (con la partecipazione delle Parti interessate)	Valutazione delle opzioni modificate e parere sugli interventi necessari per ovviare alle carenze indicate nella relazione di valutazione al fine di migliorare l'efficienza del piano	18-22 giugno 2012
Workshop della Commissione sulla gestione dello sforzo di pesca	Aspetti generali	5 luglio 2012

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Il principale intervento giuridico consiste nel migliorare e chiarire per quanto possibile le disposizioni del regolamento (CE) n. 1342/2008 ritenute problematiche nell'ambito della valutazione, in particolare:

- l'articolo 4 viene modificato per escludere la possibilità (non intenzionale da parte del legislatore) che gli Stati membri esercitino livelli di sforzo superiori a quanto previsto dal piano semplicemente ricorrendo a metodi diversi per il calcolo dello sforzo al momento di fissare i valori di riferimento e al momento di determinare l'utilizzo dello sforzo.
- All'articolo 9 è introdotta una procedura per la fissazione dei TAC in assenza delle informazioni necessarie per applicare gli articoli 7 o 8. Le riduzioni automatiche del 25% sono sostituite da un approccio individualizzato e, dunque, più flessibile, ma sempre saldamente ancorato ai pareri scientifici disponibili.
- L'ex articolo 11 viene diviso in articolo 11, articolo 11 *bis* e articolo 11 *ter*. Aniché esentare i gruppi di navi specificati da ciascuno Stato membro, le esenzioni sono ora basate su criteri generalmente applicabili a tutte le navi che li soddisfano, indipendentemente dallo Stato di appartenenza. L'articolo modificato evita inoltre la necessità per il Consiglio di adeguare costantemente il valore di riferimento.
- Vengono introdotte misure transitorie per far sì che i gruppi di navi già esclusi dal regime siano soggetti ai criteri in vigore al momento dell'esclusione.
- È inserito un nuovo articolo 11 *quater*. Sono esentate dal regime dello sforzo di pesca le navi che partecipano a prove di attività di pesca pienamente documentata, nell'ambito delle quali tutte le catture vengono imputate al contingente.
- All'articolo 12, paragrafo 4, le modifiche vengono introdotte sulla base degli stessi motivi invocati per l'articolo 9.
- All'articolo 12 è aggiunto un nuovo paragrafo 6, che prevede la possibilità per il Consiglio di decidere di non applicare ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca una volta che il massimale di sforzo sia stato ridotto per quattro anni consecutivi.
- L'articolo 13 viene riformulato per eliminare possibili interpretazioni divergenti tra le varie versioni linguistiche. Viene ora chiarito che la condizione secondo cui le catture di merluzzo bianco debbano essere inferiori al 5% del totale si riferisce alla composizione delle catture nell'arco del periodo di gestione e non in una singola bordata.
- All'articolo 14 è sottolineato l'obbligo per gli Stati membri di affrontare il problema dei rigetti (cosa che non avviene nell'ambito della normativa vigente) e il livello di controllo e monitoraggio è determinato sulla base della gestione del rischio.
- Le modifiche apportate all'articolo 32 allineano la procedura di comitato alle norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al regolamento (UE) n. 182/2011.

- Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- Principio di proporzionalità

La proposta modifica misure già esistenti del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio e non comporta pertanto alcuna violazione del principio di proporzionalità.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione scientifica dei risultati ottenuti dal regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock², svolta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), ha messo in evidenza una serie di problemi connessi all'applicazione del suddetto regolamento.
- (2) Gli Stati membri hanno fatto ricorso a metodi differenti per calcolare lo sforzo nel corso degli anni di riferimento e il consumo dello sforzo notificato nell'ambito del piano. Ciò ha permesso di esercitare uno sforzo maggiore rispetto al livello previsto dal piano e tale situazione deve essere corretta.
- (3) La mancanza di valutazioni analitiche in alcune zone geografiche preclude l'applicazione delle norme per il controllo delle catture, il che comporta una riduzione automatica annua del 25% dei TAC e dello sforzo. A partire dall'applicazione del piano, le assegnazioni di sforzo di pesca per le zone in questione sono state ridotte in misura significativa. La valutazione scientifica svolta dallo CSTEP indica che in alcuni casi sarebbe più opportuno utilizzare parametri diversi dalla mortalità per pesca per fissare i TAC, abbandonando le riduzioni automatiche dei TAC e dello sforzo.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

- (4) Il piano prevede la possibilità di escludere dal suo campo di applicazione le navi le cui attività non contribuiscono in misura significativa alla mortalità del merluzzo bianco. Al fine di evitare che lo sforzo associato a queste attività venga reindirizzato verso la pesca del merluzzo bianco, il valore di riferimento dello sforzo deve essere ridotto. Per evitare l'onere amministrativo derivante dalla necessità di ricalcolare costantemente tale livello ogni volta che viene decisa l'esclusione di determinate attività, è opportuno stabilire criteri chiari di esclusione, in modo che i livelli di riferimento dello sforzo possano essere fissati una volta per tutte.
- (5) Per favorire attività di pesca più selettive nell'ambito della pesca pienamente documentata in cui tutte le catture vengono imputate ai contingenti, è opportuno esentare dal regime dello sforzo le navi che partecipano a tali prove di pesca.
- (6) A partire dall'entrata in vigore del piano, le attribuzioni di sforzo di pesca massimo ammissibile sono state ridotte in misura rilevante per i principali attrezzi destinati alla cattura del merluzzo bianco. Ciò potrebbe avere un impatto socioeconomico significativo sui segmenti della flotta che utilizzano gli stessi attrezzi ma che pescano principalmente specie diverse dal merluzzo bianco. Per risolvere questi problemi socioeconomici occorre introdurre un meccanismo volto a sospendere ulteriori adeguamenti dello sforzo di pesca.
- (7) Dato che una delle versioni linguistiche dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è formulata diversamente dalle altre, occorre modificare il testo di tale disposizione al fine di garantirne un'applicazione uniforme.
- (8) Tenuto conto dell'elevato livello di rigetti di merluzzo bianco osservato nel corso del periodo di applicazione del piano, è necessario che gli Stati membri adottino opportune iniziative al fine di ridurre al minimo tali rigetti, fra l'altro ripartendo le proprie possibilità di pesca tra le navi in modo tale da allineare per quanto possibile i contingenti alle catture previste.
- (9) Le deroghe al piano previste agli articoli 11 e 13 rappresentano un rischio per il buon esito del medesimo se non vengono applicate correttamente. Una valutazione dell'applicazione di tali deroghe ha messo in luce la necessità di rafforzare i requisiti in materia di sorveglianza, controllo e piena documentazione che le giustificano. Tenuto conto del fatto che il quadro di controllo della pesca dell'Unione è basato sul rischio, alle attività effettuate nell'ambito di queste deroghe occorre assegnare specificamente un livello di rischio "molto elevato".
- (10) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca³, ha abrogato una serie di articoli del regolamento (CE) n. 1342/2008 che facevano riferimento agli allegati II e III. Poiché il regolamento (CE) n. 1342/2008 non contiene altri riferimenti agli allegati II e III, tali allegati devono essere soppressi.
- (11) È opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2008,

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato:

1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Calcolo dello sforzo di pesca

1. Ai fini del presente regolamento, lo sforzo di pesca esercitato da un gruppo di navi è dato dalla somma dei prodotti delle potenze in chilowatt di ciascuna nave per il numero di giorni di presenza di ciascuna nave nella zona di cui all'allegato I. Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona ed è fuori dal porto.

2. Nel calcolare una giornata di presenza in una zona, gli Stati membri devono far uso dello stesso metodo utilizzato per stabilire il valore di riferimento dello sforzo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a).".

2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Procedimento speciale per la fissazione dei TAC

1. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 7, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda sono fissati al livello indicato dai pareri scientifici. Tuttavia, se il livello indicato dai pareri scientifici è superiore di oltre il 20% ai TAC dell'anno precedente, essi sono fissati a un livello superiore del 20% rispetto ai TAC dell'anno precedente e, se il livello indicato dai pareri scientifici è inferiore di oltre il 25% rispetto ai TAC dell'anno precedente, sono fissati a un livello inferiore del 25% rispetto ai TAC dell'anno precedente.

2. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente al paragrafo 1, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda sono fissati a un livello corrispondente a:

a) una riduzione del 25% rispetto al TAC dell'anno precedente,

o, se così raccomandato dai pareri scientifici,

b) una riduzione non superiore al 25%, rispetto al TAC dell'anno precedente, in combinazione con altre misure adeguate.

3. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 8, i TAC per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale sono fissati applicando, *mutatis mutandis*, i paragrafi 1 e 2 del presente

articolo, a meno che in esito alle consultazioni con la Norvegia non venga convenuto un livello diverso di TAC."

- 3) All'articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.
- 4) Sono aggiunti i seguenti articoli 11 *bis*, 11 *ter*, 11 *quater* e 11 *quinquies*:

"Articolo 11 bis

Esclusione dello sforzo di pesca esercitato in determinate zone, a determinate profondità o con determinati attrezzi

1. Gli Stati membri possono escludere lo sforzo di pesca esercitato da una nave nel corso di una bordata dal computo dello sforzo esercitato rispetto allo sforzo di pesca massimo ammissibile se:

- a) l'intera attività di pesca svolta dalla nave in questione nel corso di quella bordata viene effettuata al di fuori delle zone di distribuzione del merluzzo bianco quali figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2

o se

- b) l'intera attività di pesca svolta dalla nave in questione nel corso di quella bordata viene effettuata a una profondità superiore a 300 m

o se

- c) nel corso di quella bordata la nave in questione tiene a bordo un unico attrezzo regolamentato e tale attrezzo figura nell'elenco di cui al paragrafo 2.

2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, e conformemente ai pareri scientifici, il Consiglio stabilisce un elenco di zone esterne alle zone di distribuzione del merluzzo bianco e un elenco degli attrezzi le cui caratteristiche tecniche comportano catture di merluzzo bianco inferiori all'1,5% delle catture totali misurate in peso.

3. Gli Stati membri forniscono informazioni adeguate per permettere alla Commissione di valutare se una zona o un attrezzo figurano nell'elenco delle zone e nell'elenco degli attrezzi di cui al paragrafo 2.

4. Le modalità riguardanti il formato e la procedura per la trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 32."

"Articolo 11 ter

Adeguamento del valore di riferimento per il calcolo dello sforzo di pesca massimo ammissibile

1. Lo sforzo di pesca di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 1, che ha contribuito alla determinazione del valore di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), è detratto dal valore di riferimento a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di adeguamento del valore di riferimento di cui al paragrafo 1 entro [*entro il termine di un anno a decorrere dall'adozione della presente modifica — sarà inserita la data esatta*].

3. Il valore di riferimento adeguato è utilizzato per ricalcolare il livello di sforzo di pesca massimo ammissibile per il gruppo di sforzo interessato applicando le percentuali di adeguamento annue utilizzate a partire dall'inizio dell'entrata in vigore del piano.

4. L'esclusione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 11 *bis* può essere applicata al gruppo di sforzo pertinente solo dopo che lo sforzo di pesca massimo ammissibile sia stato ricalcolato conformemente al presente articolo.

5. Le modalità relative al formato e alla procedura per la trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere adottate mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 32."

"Articolo 11 quater

Esclusione delle navi che partecipano a prove di attività di pesca pienamente documentata

1. Gli Stati membri possono escludere dal regime dello sforzo di pesca lo sforzo esercitato da una nave che partecipa a prove di attività di pesca pienamente documentata, nell'ambito delle quali tutte le catture vengono imputate al contingente.

2. Qualora si applichi il paragrafo 1, gli Stati membri adeguano lo sforzo di pesca massimo ammissibile fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, per il gruppo di sforzo interessato detrando un quantitativo di sforzo equivalente al quantitativo di sforzo esercitato dalla nave partecipante nell'anno precedente a quello di esclusione dal regime dello sforzo di pesca.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni adeguamento dello sforzo di pesca massimo ammissibile a norma del paragrafo 2. La notifica include i dati dei pescherecci esclusi e il quantitativo di sforzo di pesca detratto sia a livello aggregato che per singola nave.

4. Sono vietati i trasferimenti di contingenti di merluzzo bianco da e verso le navi escluse dal regime dello sforzo di pesca a norma del paragrafo 1.

5. Le modalità riguardanti il formato e la procedura per la notifica di cui al paragrafo 3 possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 32."

"Articolo 11 quinquies

Misure transitorie relative alle esclusioni

Le esclusioni dal regime dello sforzo di pesca già in vigore prima del [__ — *sarà inserita la data esatta*] continuano ad applicarsi per tutto il tempo in cui restano soddisfatte le condizioni in base alle quali tali esclusioni sono state concesse. Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione ogni informazione pertinente che le consenta di accertare che tali condizioni restano soddisfatte."

5) L'articolo 12 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i gruppi di sforzo aggregati le cui catture cumulate in percentuale, calcolate ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono pari o superiori al 20%, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:

- (a) nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;
- (b) nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 1, applicando allo sforzo di pesca la stessa percentuale di adeguamento applicata al TAC rispetto all'anno precedente;
- (c) nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 2, applicando una percentuale di riduzione non superiore al 25% rispetto allo sforzo di pesca massimo ammissibile per i gruppi di sforzo interessati nell'anno precedente, insieme ad altre misure adeguate."

b) È aggiunto il seguente paragrafo 6:

"In deroga al paragrafo 4 il Consiglio, qualora lo sforzo di pesca massimo sostenibile sia stato ridotto per quattro anni consecutivi, può decidere di non applicare un adeguamento annuale allo sforzo di pesca massimo sostenibile dell'anno o degli anni successivi."

6) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

"b) comporta una composizione delle catture, inclusi i rigetti, con meno del 5% di merluzzo bianco sull'intero periodo di gestione;"

7) All'articolo 14 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. Quando i dati scientifici indicano che, per un determinato gruppo di sforzo, oltre il 10% delle catture totali di merluzzo bianco è costituito da rigetti, o quando l'assegnazione del contingente non corrisponde alle catture previste ed è probabile che dia luogo a rigetti di merluzzo bianco, lo Stato membro interessato adotta misure immediate al fine di ridurre al minimo tali rigetti.

6. Gli Stati membri definiscono ed includono nei propri programmi nazionali di controllo, quali previsti all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁴, sistemi volti a garantire il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 11 *bis*, 11 *ter*, 11 *quater* e 13. Gli Stati membri attribuiscono un livello di rischio "molto elevato" alle navi che operano a norma di questi articoli nell'ambito della gestione del rischio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009."

8) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

Procedura di comitato

⁴ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

9) Gli allegati II e III sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente